

CCXLI.

1ª TORNATA DI LUNEDÌ 18 DICEMBRE 1916

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

I N D I C E .

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Protezione e assistenza degli invalidi della guerra	12041
CASALINI	12042-46-49-50-51-52
MANCINI	12041-50-51-52
PAPARO	12042-44-45-51
BRUNELLI	12043-52-53
MAFFI	12043
CHIESA, <i>relatore</i>	12044-46-47-51-52-53-54-55-56
CAVAZZA	12045-47-48-54
BATTAGLIERI, <i>sottosegretario di Stato</i>	12046-47
	12048-49-50-51-52
COTTAFAVI	12049
DELLO SBARBA	12049
PISTOJA, <i>della Commissione</i>	12050
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	12050-51-54-56
SANDRINI	12051-55
DANEO	12052
PACETTI	12052-53
NAVA CESARE	12053
CANNAVINA	12054-56
COMANDINI, <i>ministro</i>	12055
RAMPOLDI	12055-56
PRESIDENTE	12056
Si approva per acclamazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Luzzatti presidente della Commissione, il quale suona così: « La Camera... manda agli orfani e agli invalidi della guerra i saluti più reverenti e gli auguri più fervidi, espressione della riconoscenza nazionale ».	
CHIESA, <i>relatore</i>	12057
BOSELLI, <i>presidente del Consiglio</i>	12057

La seduta comincia alle 10.5.

MIARI, *segretario*, legge il processo verbale della prima tornata di sabato 16 dicembre 1916.

(È approvato).

918

Seguito della discussione sul disegno di legge: Protezione e assistenza degli invalidi della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge: Protezione e assistenza degli invalidi della guerra. La discussione fu sospesa col l'articolo 14, di cui do lettura:

Art. 14.

« Dagli speciali reparti di cui all'articolo 13, i militari invalidi, i quali non abbiano mezzi sufficienti per provvedere del proprio alla loro rieducazione, saranno trasferiti, nel più breve termine possibile — quando le loro condizioni fisiche non richiedano altro trattamento ospitaliero e la rieducazione professionale appaia promettente di utili effetti — negli Istituti e nelle scuole di rieducazione professionale esistenti, o da istituire, aventi sede, preferibilmente, nel territorio di giurisdizione dello stesso Comando di corpo d'armata dal quale dipendono i reparti preaccennati, o in località le quali offrono mezzi idonei di cura ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« *Alle parole*: i quali non abbiano mezzi sufficienti per provvedere del proprio alla loro rieducazione; *sostituire*: i quali non diano sicuro affidamento di poter provvedere del proprio alla loro rieducazione ».

MANCINI. Già dissi nella seduta di sabato che essendo stato questo emendamento accettato dalla Commissione, ed avendo io nella discussione generale dimostrato quali ne erano i criteri informativi,

la questione è già risolta con mia piena soddisfazione.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Mancini è dunque ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Paparo, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« *Alle parole: saranno trasferiti, sostituire: saranno dietro loro domanda trasferiti* ».

PAPARO. Parlai sabato scorso a proposito di quest'articolo. Si trattava di stabilire se la rieducazione dovesse essere obbligatoria o no; ed io spiegai quali erano i concetti che m'inducevano a lasciarlo alla libertà del rieducando e non costituirne un obbligo, perchè dissi che quest'obbligo della rieducazione, non accompagnato da sanzioni di leggi che lo rendessero esecutivo, non accompagnato poi dall'obbligo del lavoro, non costituiva effettivamente che una semplice lustra, che avrebbe dato agli istituti di rieducazione il modo di stabilire con le statistiche di avere avuti molti rieducandi, senza che effettivamente nessuno di essi se ne fosse avvalso. Questo dissi, e pregai il relatore di tenerne conto; ma sembra che egli rimanga nel suo concetto, perciò non ho nulla da aggiungere, perchè sarebbe una ripetizione inutile.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Cannavina, s'intende che egli abbia ritirato l'emendamento con cui dopo le parole « utili effetti », proponeva di sopprimere le parole « negli istituti ecc. ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini, il quale, insieme con l'onorevole Maffi, propone di aggiungere alla fine dell'articolo le parole « e di rieducazione ».

CASALINI. Non sto a perdere tempo nello spiegare le ragioni del mio emendamento, giacchè mi paiono evidenti, in quanto che l'emendamento stesso non serve che a completare l'articolo. È una questione di forma.

Desidero invece dire qualche parola per quanto riguarda la grossa questione sollevata dal collega Paparo.

Il collega Paparo ha posto di nuovo la questione dell'obbligatorietà o della libertà. Ora io penso che la questione non possa esser fatta in termini astratti, ma in termini concreti, in rapporto con le reali circostanze in cui ci troviamo.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà della rieducazione che alcuni colleghi hanno desiderato, io penso che contro di essa non ci sarebbe stata nessuna pregiudiziale

di ordine teorico per stabilirla, inquantochè in altre leggi, noi di questa parte, abbiamo sostenuto anche il concetto della coazione per vantaggio sociale. Ma, invece, per quanto riguarda gl'invalidi di guerra, per conto mio, non mi sarei sentito di aderire al concetto dell'obbligatorietà assoluta, inquantochè si tratta di individui...

PRESIDENTE. Ella, onorevole Casalini, sta parlando dell'obbligatorietà; invece l'emendamento che ella svolge riguarda soltanto l'aggiunta delle parole: *di rieducazione*.

CASALINI. Approfittavo dell'occasione per fare alcune osservazioni all'onorevole Paparo sul problema dell'obbligatorietà e della libertà di rieducazione, e dicevo appunto come, nel caso particolare, non sarebbe stato oppotruno accettare il concetto della coazione, perchè si tratta di persone diventate inabili in particolari condizioni ed alle quali sarebbe stato non umanitario imporre un obbligo assoluto.

V'è inoltre una seconda ragione di ordine pratico; la volontà degli uomini che non vogliono rieducarsi. Noi potremmo sancire la coazione per legge, ma raggiungeremo un effetto negativo perchè gli individui potrebbero non prestarsi a tutto quanto è necessario per la rieducazione.

E pure sono contrario al concetto della libertà d'ordine assoluto, in quanto che dobbiamo pensare al grande interesse individuale e sociale che vi sarebbe nell'ottenere effettivamente la rieducazione degli invalidi. L'interesse è così grande che se potessimo superare la resistenza dell'individuo e indurlo alla rieducazione, faremmo certo un gran bene.

Mi pare quindi che sia stata assai felice la formula adottata dalla Commissione, la quale ha cercato una via di mezzo e ha detto in fin dei conti semplicemente questo: facciamo che questi individui, che forse non vogliono rieducarsi, passino dove sia la rieducazione. (*Interruzione del deputato Paparo*). Credo che il concetto sia molto felice in rapporto con le persone che dovranno passare negli istituti di rieducazione.

Non dimenticate, onorevoli colleghi, che si tratta in gran parte di contadini. Pochi giorni prima di venire alla Camera mi sono recato all'ottimo Istituto di rieducazione di Torino presieduto dal senatore Foà, visitando i vari laboratori, ho rivolto tutti quanti questa domanda: quale è la vostra professione precedente? E tu

mi hanno risposto: ero un contadino. Ora se facciamo passare un contadino in un Istituto di rieducazione e teniamo conto della sua mentalità, cioè della sua voglia di lavorare, del suo bisogno istintivo di ordine, esso certamente si innamorerà del lavoro che vede fare dagli altri e vorrà cooperare alla propria redenzione.

Da un punto di vista pratico credo che la formula della Commissione debba essere accettata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunelli.

BRUNELLI. Mi compiaccio che il collega Casalini abbia così bene interpretato l'animo della disposizione combattuta dall'onorevole Paparo. Io fui in seno alla Commissione il più ostile a qualsiasi forma di coercizione per la rieducazione, non solo per omaggio a generali principi di libertà, ma solo perchè l'obbligatorietà della rieducazione avrebbe portato a sottomettere i mutilati ad operazioni anche cruento, ma sibbene perchè in tale materia se non si ha il pieno consenso, direi la completa dedizione del rieducando, la coercizione della rieducazione porterebbe a risultati nulli quando questo consenso e questa dedizione non vi fossero.

Ma se non abbiamo voluto che alcuno dei mutilati potesse protestare contro tale coercizione, abbiamo però voluto che nessuno dei mutilati potesse accusare lo Stato di avergli tenuta nascosta la possibilità e l'utilità della rieducazione, e però stabilimmo che il tempo che il mutilato avrebbe, al suo uscire dal luogo di cura passato nella caserma in attesa delle pratiche del definitivo congedo lo passasse nella casa di rieducazione dove *de visu* potrà convincersi di quel che sia e che importi la rieducazione, sì che volontariamente poi decidesse se rimanere o no per la sua completa rieducazione.

Per ciò volemmo che fosse completamente garantita l'integrità della pensione al mutilato, qualunque fosse il suo grado di rieducazione. Si pensò anzi se non fosse il caso, data l'utilità materiale e morale per l'individuo e per la società della rieducazione de' mutilati, di dare dei premi a chi meglio avesse corrisposto a tale rieducazione e credo che se tale proposta, come ho sentito dire, fosse riaffacciata, la Commissione unanime l'accetterebbe.

Solo sarei disposto a ridurre a due mesi il tempo di passaggio del mutilato per la casa di rieducazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Maffi insieme con gli onorevoli Beghi, Tassara, Montemartini, Valenzani, Marangoni, Porcella, Perrone, Soglia ed altri, fa suo l'emendamento già presentato dall'onorevole Paparo.

Faccio però osservare che tutti coloro i quali hanno pratica di stabilimenti di rieducazione, sono convinti che la legge sarà inefficace se non si stabilisce il principio dell'obbligatorietà. E di questo sono persuaso anch'io.

L'onorevole Maffi ha facoltà di parlare.

MAFFI. Onorevole Presidente, la legge deve risultare dal contributo d'idee di tutti coloro che hanno studiato un determinato argomento; ed io sono lieto che il mio amico Casalini abbia espressa un'opinione opposta alla mia, perchè così sparirà il sospetto che si tratti di una delle così dette questioni di principio che la Camera suole considerare come questioni di preconcepito politico. Io credo che quando si fa una legge, bisogna prospettarla nella realtà quanto più è possibile. Vi sono circa 30 mila rieducandi con due mila posti di rieducazione, perciò, come si è detto nella discussione generale, assegnando ad ognuno un trimestre, in un anno non si potrebbe provvedere al massimo che ad otto mila rieducandi. Ne verrebbe la necessità, nel momento attuale, di quadruplicare almeno gli istituti di rieducazione, notando altresì che siccome essi hanno ognuno una propria specializzazione, noi dovremmo operare una serie di trasferimenti, a mezzo di treni militari, da un luogo all'altro, e ognuno sa come non sia proprio questo il momento di sovraffaticare il movimento ferroviario.

Ho sentito con piacere parlare di contadini, perchè dalla proposta Casalini mi sembra risultare evidente che noi otterremo il minimo della rieducazione col massimo di perditempo per la rieducazione. E invero noi forzeremo della gente a vedere qualche cosa che non rientrerà nella utilizzazione pratica della sua vita. Su 30 mila rieducandi abbiamo 29 mila contadini; su 20 mila contadini abbiamo sei o sette mila piccoli proprietari. Domando a voi: non è forse vero che per un piccolo proprietario è immensamente più redditizio tornare a casa propria per fare la semina o la potatura, invece di imparare la dattilografia o la calcoleria o la fotografia? (*Commenti*).

Rimaniamo dunque nella realtà e nella pratica! (*Interruzioni*). Qui si tratta di rieducazione professionale e non di rieducazione fisica. Distinguiamo le cose!

Una voce. Nessuno li obbliga.

MAFFI. Si tratta di una rieducazione professionale coercitiva, quantunque velata di libertà. Tutti i piccoli proprietari, i contadini, hanno interesse a non rieducarsi, perchè il solo, il vero loro interesse, è quello di ritornare al lavoro sempre fatto. Si deve mettere il soldato nella condizione di volere e potere continuare il suo mestiere. Ed anche il contadino nullatenente, terminata la sua rieducazione fisica può presentare, per lo più, la lettera del padrone che lo richiama, quale guardiano di una villa o di un magazzino.

BIANCHI, *ministro senza portafoglio*. In molti di questi istituti i soldati sono anche rieducati alla coltura dei campi.

PRESIDENTE. Onorevole Maffi, la prego di concludere. Ella ha sufficientemente illustrato il suo concetto.

MAFFI. Io parlo perchè ne sento l'obbligo di coscienza. Se si insiste tanto nel principio dell'obbligatorietà è perchè la mentalità di tutta la gente che fa del bene, è di volerlo fare anche per forza.

DELLO SBARBA. Non ne è il caso!

MAFFI. L'onorevole ministro Bianchi ha accennato alla coltura professionale di contadini. Io vorrei sapere, dato che questa rieducazione si limita a tre mesi, che cosa nei mesi dell'inverno si potrà insegnare al contadino circa la coltura dei campi. Imparerà molto di più tornando nel suo ambiente!

Insistendo nel vostro concetto imponete una coercizione disgustosa all'invalido, e contagiosa di disgusto e di svogliatezza, dannosa per lo Stato, e costosissima, perchè i soldati saranno trattenuti nelle caserme fino a che non sarà libero il loro posto di turno, ritardando così la liquidazione della pensione e mettendo inceppi al disbrigo sollecito della pratica. Nell'interesse dello Stato e dei cittadini io voglio una legge semplice, e non una legge faragginosa, qual'è sognata da chi vuole colla forza imporre le proprie vedute uniche alla varia umanità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CHIESA, *relatore*. Mi onoro di presentare il seguente ordine del giorno, accettato dal Governo, che servirà a chiarire la portata degli articoli 14 e 15:

« La Camera invita il Governo, nella auspicata riforma per il riordinamento delle pensioni e anche eventualmente sui fondi del Ministero dell'interno, ad istituire premi

speciali per gli invalidi della guerra, i quali conseguano dagli ospedali, che saranno ciò autorizzati dall'Opera nazionale, un certificato di compiuta rieducazione ».

Quindi, da un lato mettiamo l'obbligo formale se non intrinseco della rieducazione dall'altro concediamo un premio. Vogliam fare il bene per forza; ma bisogna intendere non sono gli istituti che vogliono sfruttare professionalmente gli invalidi della guerra siamo noi che vogliamo questa obbligatorietà. Abbiamo ricevuto anche in proposito dalla Commissione delle scienze di Ferrara che non è legata a nessun istituto, e non quindi nessun interesse speciale, un voto specifico per questa rieducazione obbligatoria, che si ritiene utile e necessaria.

Non si tratta poi di un tempo illimitato, perchè è fissato un tempo massimo di tre mesi per questa rieducazione, quindi credo che la Camera possa votare gli articoli 14 e 15 con le modificazioni proposte dagli onorvoli Casalini e Mancini che sono accettate dalla Commissione e dal Governo.

PRESIDENTE. La Camera ha udito l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Veramente durante la discussione dei singoli articoli non si presentano ordini del giorno; eccezionalmente però questo può intendere come unito agli altri voti dopo chiusa la discussione generale e può valere per meglio chiarire il significato degli articoli 14 e 15. (*Approvazioni*).

CHIESA, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Onorevole Maffi, insi nel suo emendamento?

(*Non è presente*).

Non essendo presente l'onorevole Maffi s'intende che abbia ritirato il suo emendamento.

PAPARO. Chiedo di parlare. Desidero di fare alcune dichiarazioni, poichè l'onorevole relatore ha detto che non accetta l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore però presentato un ordine del giorno per chiarire il concetto di questo articolo. Io aveva, mi pare, già rinunciato al suo emendamento.

PAPARO. Ma esso era stato ripreso dall'onorevole Maffi. Però, date le dichiarazioni dell'onorevole Brunelli, cioè che il soggiorno nell'Istituto di rieducazione per un periodo non superiore a tre mesi non costituisce l'obbligatorietà della rieducazione, ma semplicemente un periodo durante il qua-

ricoverato viene lasciato libero di prestarsi o meno alla rieducazione...

LUZZATTI, presidente della Commissione. È naturale!

PAPARO. ... non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno presentato dalla Commissione e accettato dal Governo, che rileggo:

« La Camera invita il Governo, nella prospicua riforma per il riordinamento delle pensioni ed anche eventualmente sui fondi del Ministero dell'interno, ad istituire premi speciali per gli invalidi della guerra, i quali conseguano dagli ospedali, che saranno a ciò autorizzati dall'Opera nazionale, il certificato di compiuta rieducazione ».

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 14 con gli emendamenti dell'onorevole Mancini e dell'onorevole Casalini, accettati dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 15.

« Durante la permanenza nei reparti addetti e anche dopo la loro ammissione agli Istituti ed alle scuole di rieducazione professionale, — dalle quali tutti i militari che ne siano suscettibili dovranno passare per un dato periodo, che sarà determinato ai singoli casi dall'autorità sanitaria competente, non superiore a tre mesi — i militari validi seguiranno le necessarie cure fisiche ed ortopediche, sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie competenti, negli appositi Istituti, sanatori o gabinetti di cura fisica ed ortopedica e di ortopedia chirurgica già istituiti o da istituire ».

L'onorevole Paparo propone di sostituire alle parole: « dovranno passare », le parole: « potranno passare dietro domanda ».

Questo emendamento non è che la ripetizione dell'altro proposto dallo stesso onorevole Paparo all'articolo 14.

PAPARO. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavazza.

CAVAZZA. Su questo articolo debbo chiedere, per tranquillità, qualche schiarimento e qualche affidamento.

Nel testo del progetto che abbiamo dinanzi non è stato ripetuto il disposto del-

l'articolo 13 del decreto luogotenenziale che stabiliva una blanda dipendenza delle case di rieducazione dall'autorità militare. Dipendenza molto blanda, perchè non era come quella degli ospedali o dei convalescenziari, ma che, diciamolo francamente, per quella esperienza che ne abbiamo fatta (e sappiamo che nelle case di rieducazione sono ammassati individui di indole, di temperamenti e di costumi, poichè provengono da diverse regioni, diversissimi) era un aiuto piuttosto che un inceppamento alla rieducazione stessa.

Non faccio proposte in questo senso, ma domando qualche schiarimento al riguardo.

In queste case avremo questi obbligati al passaggio (il concetto è stato chiarito e così felicemente espresso dagli onorevoli Brunelli e Casalini a cui mi associo *toto corde*), che sono militari, e vi restano per tre mesi. Potrà darsi il caso che vi restino anche per più tempo perchè, disgraziatamente, non tutte le pensioni saranno liquidate in questo periodo. Auguriamoci, ma pure vediamo col fatto che ciò difficilmente si otterrà.

Dunque avremo dei borghesi e dei militari, e potrebbe questo portare qualche difficoltà per quanto sia questione di accordi con l'autorità militare. Ma a me preme richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo su un'altra questione.

Oggi alla dipendenza dell'Autorità militare abbiamo tutto il personale addetto all'assistenza — gran parte dei maestri sono militari, e militari sono i medici in gran parte — e tutto questo concesso con una larghezza che fa onore all'Autorità militare, la quale non è stata scarsa di aiuti, di incoraggiamenti e di appoggi a questa iniziativa; se sottrarremo completamente o quasi all'autorità militare le scuole di rieducazione, se metteremo, come suol dirsi, in *pièdè borghese* le scuole medesime, non occorre dire quanta spesa si incontrerebbe, spesa che ricadrebbe a carico dello Stato, poichè quando le scuole di rieducazione abbiano esaurito tutti gli ingenti fondi raccolti, non si potranno chiudere certamente, tanto più, del resto, che esse non sono destinate ad avere un lungo periodo di vita. E allora dovrebbe intervenire lo Stato.

Metto innanzi questo dubbio perchè esso sia chiarito, specificandosi i rapporti fra i Comitati civili dirigenti le case di rieducazione e l'Autorità militare, rapporti

che non devono essere interrotti, che anzi debbono di necessità essere continuati, sia disciplinarmente che amministrativamente, pel buon funzionamento di quelle provvide istituzioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CHIESA, relatore. L'articolo 13 del decreto luogotenenziale non fu riprodotto. Ivi era detto: « Le istituzioni per la rieducazione professionale, i Comitati, le Associazioni che si propongono l'assistenza degli invalidi della guerra, semprechè riconosciuti dal Governo, esercitano la loro azione sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero della guerra e della marina, relativamente alle questioni militari, e con i Ministeri competenti per quanto riguarda gli Istituti di educazione professionale dagli stessi rispettivamente dipendenti. Alle dette istituzioni possono dal Ministero dell'interno essere concessi sussidi ».

Siccome oggi questa dipendenza (piuttosto che dipendenza si può dire collaborazione) viene ad essere esercitata dall'Opera nazionale, questa è la ragione della soppressione. Ma neppure l'articolo 13 diceva formalmente che il ministro della guerra dovesse dare gli aiuti di cui ha parlato l'onorevole Cavazza.

Questa specie di collaborazione, però, che si verifica negli istituti per la rieducazione è necessario che sia non dirò tollerata ma gradita, e non dubito che il ministro della guerra assicurerà che gli aiuti dati fin qui verranno continuati.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la marina. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la marina. Per l'amministrazione della guerra non ho che ad unirmi alle dichiarazioni fatte dal relatore. Si tratta d'una collaborazione d'indole morale da una parte, tecnica dall'altra, alla quale il Ministero della guerra, dato l'altissimo scopo dell'istituzione, non può che aderire.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

« Gli invalidi che per la loro infermità non abbiano bisogno della rieducazione professionale, o che ne siano incapaci, seguiranno le speciali cure di cui all'articolo 15, rimanendo per tutto il tempo all'uopo necessa-

rio ricoverati negli speciali riparti di cui allo articolo 13, dai quali verranno senz'altro dimessi al termine della cura ».

Do facoltà di parlare all'onorevole Casalini, il quale ha presentato insieme col onorevole Maffi il seguente emendamento

« Dopo le parole: o che ne siano incapaci aggiungere: ma che abbiano bisogno possano giovare della rieducazione fisica ed ortopedica ».

CASALINI. L'articolo 16 stabilisce che gli individui i quali non hanno bisogno di rieducazione professionale debbano però seguire la rieducazione fisica, dimodochè questa rieducazione fisica diventerebbe, secondo la legge, un obbligo. Ora non ci sarebbe nulla da osservare se ci fosse veramente la necessità della rieducazione fisica, ma potersi dire che, in qualche caso, questa necessità non ci sia, e allora perchè stabilire il passaggio obbligatorio negli istituti per quegli individui che non ne hanno alcuna necessità? È per questa considerazione che di termino, col mio emendamento, che gli invalidi debbano passare negli istituti solo quando possano trarne qualche giovamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CHIESA, relatore. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Casalini.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 16 con l'aggiunta dell'onorevole Casalini, accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 17.

« Con successive norme si provvederà all'eventualità dei passaggi degli invalidi dai vari istituti a scuole di rieducazione professionale possibilmente a quelli della regione nella quale essi hanno il loro domicilio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. Raccomando vivamente al Governo che in queste scuole siano istituiti tutti quegli insegnamenti che ancora non vi si sono potuti introdurre.

Ci sono molte branche dell'agricoltura che sono adattatissime per gli invalidi al lavoro. Ho avuto occasione di visitare parecchi istituti, sorti più per pietosa iniziativa privata che non per incoraggiamento e iniziativa dello Stato (e ciò è bene perchè era indispensabile che la pubblica filantropia si esercitasse in pro' dei frate-

che hanno tutto sacrificato per la Patria), ed ho sentito dei medici e soprattutto degli specialisti (che sono quelli da preferirsi e vanno scelti con grande acume perchè trattasi di istituti in cui l'uomo che li dirige è tutto) rilevare che agli invalidi si può benissimo insegnare l'apicoltura, il giardinaggio, la frutticoltura e tutti i mestieri agricoli per i quali non si richiedono grandi fatiche. Una volta rimasi ammirato vedendo un mutilato privo di un piede, di un braccio e di un avambraccio caricare un carro di fieno, rimasi ammirato dei risultati che la scienza aveva saputo ottenere, ma non sarei affatto ammirato se ciò si generalizzasse, perchè per caricare i carri è molto meglio adoperare uomini completamente validi, e riservare gli invalidi per quelle applicazioni di lavoro che sono per loro meno dolorose, meno umilianti e meno faticose.

Plaudo alla Commissione, che ha saputo con questo articolo esaudire uno dei principali voti dei poveri mutilati. Questi aspirano tutti ad essere trasferiti nelle vicinanze del paese natio, ed è veramente con profonda commozione che essi, ogni volta che si ha la fortuna di conversare con loro (perchè, credetemi, è una fortuna di poter conversare con loro e di confortarli un poco) esprimono questo voto e questo desiderio. L'articolo 17 lo ha quasi tassativamente prescritto, e non ho che parole di plauso per questa disposizione che asseconda il voto del cuore di chi tanto ha fatto per il proprio Paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CHIESA, *relatore*. La scuola di Perugia è specialmente organizzata nel senso raccomandato dall'onorevole Cottafavi, al quale posso dire che ce chiamo di indirizzare queste scuole di rieducazione soprattutto all'agricoltura.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

« I militari invalidi di cui all'articolo 14 potranno rimanere negli Istituti e nelle scuole di rieducazione professionale durante il periodo nel quale si svolgeranno le pratiche mediche e legali che li riguardano fino alla data della decorrenza del congedo assoluto. Dopo tale data, se durante la loro permanenza nelle scuole e negli Istituti preaccennati gli invalidi avranno dato

affidamento, a giudizio del direttore dell'Istituto o della scuola, di trarre profitto della rieducazione professionale, avranno facoltà di rimanervi ulteriormente per completare la rieducazione stessa, e l'Amministrazione militare sopporterà la relativa spesa - in quella misura che sarà stata prestabilita - per un periodo di mesi sei, al massimo, dal giorno del loro ingresso nelle scuole e negli Istituti medesimi.

« Quando la decorrenza del congedo assoluto sia posteriore allo scadere di sei mesi dall'ammissione negli Istituti e nelle scuole di rieducazione professionale, l'Amministrazione militare continuerà fino a tale decorrenza a proprio carico la spesa suaccennata ».

Il Ministero e la Commissione propongono di premettere a quest'articolo le seguenti parole: « Fermo restando il periodo obbligatorio di cui all'articolo 15 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavazza, il quale, nel primo comma, propone di sostituire alle parole: « per un periodo di mesi sei », le seguenti: « di regola di mesi sei, ma non superiori a dieci ».

CAVAZZA. L'esperienza ci ha insegnato che in quasi tutti i casi i sei mesi costituiscono un periodo più che sufficiente, ma qualche volta possono non bastare. Ho voluto perciò mettere innanzi questa probabilità. Io non insisterò nel mio emendamento se, dal Governo e dalla Commissione, mi verranno assicurazioni che, in casi eccezionali, riconosciuti dall'autorità militare, potrà essere prolungato il periodo indicato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina.

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Mi compiaccio che l'onorevole Cavazza riconosca che il termine di sei mesi è in massima sufficiente. Se si presenteranno casi eccezionali, vedrà allora l'Opera nazionale, quello che potrà fare senza che occorra espressa indicazione nella legge.

PRESIDENTE. Onorevole Cavazza, insiste nel suo emendamento?

CAVAZZA. Non v'insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 18 con la premessa concordata tra Governo e Commissione.

(È approvato).

Art. 19.

« In casi eccezionali, e quando ne risulti giustificato il motivo, il Comando del corpo d'armata territoriale avente giurisdizione sul territorio nel quale ha sede l'Istituto o la scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti l'Istituto o la scuola stessa, o su richiesta dell'invalido e sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, potrà autorizzare la dimissione temporanea (breve licenza) o definitiva (licenza straordinaria) dei militari invalidi dalle scuole e dagli Istituti medesimi prima della decorrenza del congedo assoluto ».

Il Governo e la Commissione propongono d'accordo la seguente aggiunta:

« Dette licenze potranno sempre consentirsi quando sia ritenuto opportuno anche prima, a cure fisiche espletate, e specialmente allorchè gl'invalidi siano in attesa dell'applicazione dell'apparecchio di protesi definitiva ».

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 19, con l'aggiunta proposta dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 20.

« I militari ricoverati nelle scuole di rieducazione professionale riceveranno dalla Amministrazione militare fino alla data di decorrenza del congedo assoluto, e pur rimanendo a carico dell'Amministrazione stessa la spesa di cui all'articolo 9, uno speciale assegno giornaliero di:

L. 3,80 per i marescialli maggiori;

L. 2,80 per i marescialli capi;

L. 1,80 per i marescialli;

L. 0,80 per i sergenti maggiori o sergenti;

L. 0,20 per i caporali maggiori, caporali e soldati, cessando per tutti i militari predetti ogni altro assegno.

« Anche per gli ufficiali l'Amministrazione militare terrà a proprio carico la spesa di cui all'articolo 18 per la degenza dei medesimi nelle scuole di rieducazione professionale, fino ad un massimo di sei mesi dalla data di ammissione nelle scuole stesse o fino alla data di decorrenza della pensione, se questa sia posteriore allo scadere dei sei mesi ».

(È approvato).

Art. 21.

« Le spese per gli apparecchi tutori, per gli apparecchi provvisori di protesi e per un apparecchio definitivo saranno a carico

dell'Amministrazione militare, la quale svarrà dell'industria nazionale, salvo impossibilità riconosciuta da una Commissione appositamente istituita dal Presidente del Consiglio ».

L'onorevole Molina propone di sostituire:

« Le spese per gli apparecchi tutori, per gli apparecchi provvisori di protesi e per un apparecchio definitivo saranno a carico dell'Amministrazione militare, la quale svarrà preferibilmente dell'industria nazionale ».

Ma l'onorevole Molina non è presente. S'intende che vi abbia rinunciato.

Segue questo emendamento dell'onorevole Cavazza:

Sostituire alle parole: per un apparecchio definitivo, *le seguenti:* per gli apparecchi definitivi.

L'onorevole Cavazza ha facoltà di svolgerlo.

CAVAZZA. L'onorevole relatore ha già risposto in proposito, perchè ha detto che in tutti i casi si dà il pilone, ciò che non era stato sempre praticato.

Ad ogni modo l'Autorità militare dovrà dare, quando si tratta di arti inferiori, tanto l'arto estetico, diciamo, che quello di lavoro. Comunque deve rimanere bene inteso che sarà dato tutto quanto è necessario per il primo momento. Io credo che bisognerebbe (perchè in certi casi sono due arti invece che uno, specialmente quando si tratta di arti inferiori), bisognerebbe, dico, con maggiore precisione, adoperare il plurale anzichè il singolare, come io propongo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina.

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per la marina*. L'emendamento dell'onorevole Cavazza è più di forma che di sostanza, perchè si comprende che l'Amministrazione militare nel caso del mutilato di due gambe non potrà fornire un arto solo, ma l'apparecchio completo occorrente per la deambulazione.

CAVAZZA. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 21.

(È approvato).

Art. 22.

« Agli effetti del soccorso giornaliero, le famiglie dei militari permanentemente invalidi in conseguenza della guerra avranno lo stesso trattamento delle famiglie di militari richiamati, trattenuti o volontari anche se tale non sia la condizione dei militari stessi, escluso in ogni caso qualsiasi limite di età nei riguardi della madre. Il soccorso giornaliero sarà corrisposto — sempre limitatamente ai congiunti che abbiano con i militari invalidi i vincoli di parentela indicati nell'articolo 5 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 620 — pel periodo che corre dalla verificatasi inabilità all'invio del militare in congedo assoluto ».

A questo articolo 22 l'onorevole Casalini propone il seguente emendamento, sottoscritto anche dall'onorevole Maffi:

« Aggiungere:

« Nel caso che il militare invalido debba rimanere negli istituti di cura e di rieducazione successivamente al congedo della classe cui appartiene, il Governo provvederà ad aumentare in modo conveniente il soccorso giornaliero corrisposto alla famiglia ».

L'onorevole Casalini ha facoltà di svolgerlo.

CASALINI. L'articolo 22, come è stato formulato, riguarda in genere i militari che sono e saranno ricoverati finchè durerà la guerra. Ma io ho voluto contemplare il caso della cessazione della guerra ed il caso del congedamento delle classi. In quel momento accadrà che tutte le classi saranno congedate, e quindi ciascuno approfitterà della sua vita ordinaria per migliorare la situazione della propria famiglia e tutto quanto è in rapporto con essa.

Invece quei disgraziati soldati, i quali, non essendo ancora in fine di cura, e non essendo ancora rieducati, dovranno rimanere negli istituti appositi si troveranno in una condizione di assoluta inferiorità.

Mentre i propri compagni più fortunati, che non furono feriti, andranno a casa, le famiglie di questi feriti ed invalidi continueranno in uno stato di disagio che non è corrispondente allo stato di minore disagio delle altre famiglie. Di modo che mi pare opportuno, per una ragione di umanità, che se si avvera il caso che visiano negli istituti di cura degli individui alla fine del congedo della classe, questi individui abbiano dal Governo un trattamento di favore,

di modo che non avvenga il fatto della mancata voglia, del mancato desiderio della rieducazione, per la condizione disagiata nella quale verrebbero a essere poste le famiglie dei soldati che dovrebbero rieducarsi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina.

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per la marina*. L'emendamento dell'onorevole Casalini può essere accettato dal Governo come raccomandazione, con riserva di esaminarne la portata finanziaria precisa.

CASALINI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini dunque non vi insiste. Però sembra anche a me che si tratti di cosa che meriti di essere considerata. Infatti l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina ha accolto come raccomandazione l'emendamento.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 22.

(È approvato).

Art. 23.

« Gli ufficiali, che a norma delle vigenti disposizioni fossero dichiarati invalidi di guerra, potranno, quando la infermità consenta loro di prestare ancora utile servizio, a giudizio dell'autorità militare, rimanere in servizio ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Dello Sbarba.

Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA. Ho chiesto di parlare su questo articolo unicamente per avere qualche chiarimento. Vorrei cioè domandare al Governo ed alla Commissione se questi ufficiali che rimangono in servizio e che possono prestare ancora un utile impiego, rimangono sempre nel grado in cui si trovano oppure hanno diritto di proseguire la loro carriera...

Voce. Se restano in servizio certamente!

DELLO SBARBA. No, la mia domanda non è stata fatta a caso perchè si tratta di servizi sedentari, e si sa che quelli che prestano tali servizi non possono salire di grado; e questo non mi pare giusto.

Faccio un'ipotesi molto semplice. Ci sono molti ufficiali, bravissimi giovani, che hanno perduto un occhio sui campi di battaglia; questi potranno ancora continuare nel servizio e seguire la loro carriera? Veramente sarebbe ingiusto che per aver perduto un occhio, ciò che non impedisce di

prestare un servizio valido e completo nell'esercito, essi non potessero raggiungere i gradi per i quali si erano avviati.

Occorrerebbe dunque che su questo punto si fornisse qualche chiarimento, per modo che questi ufficiali non vedessero frustrate le loro legittime speranze.

PRESIDENTE. A me pare che non sia questa la sede di una tale discussione...

DELLO SBARBA. Ho chiesto semplicemente un chiarimento.

PRESIDENTE. Le sue osservazioni potranno essere accolte come raccomandazione.

CASALINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINI. Ho chiesto di parlare, perchè di casi simili a quello testè accennato, ho avuto occasione di occuparmi col ministro della guerra e mi ricordo la soluzione che si è data in circostanze analoghe.

Si è presentata questa circostanza, che degli ufficiali, i quali erano stati feriti nella presente guerra ed erano rimasti invalidi, erano stati tolti dal quadro di avanzamento, di modo che venivano ad avere una punizione, mentre avrebbero dovuto avere un premio.

Ho prospettato questo caso al ministro della guerra, il quale rimase impressionato del fatto e mi disse che avrebbe provveduto.

L'effetto fu che vennero mantenuti gli ufficiali in parola nel quadro di avanzamento ed oramai vennero fatte promozioni anche nel caso di individui resi invalidi dal fatto della guerra.

Credo quindi che, per analogia, si potrà fare lo stesso per i casi di cui ha parlato l'onorevole Dello Sbarba. (*Commenti*).

MANCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Desidero sapere soltanto perchè in queste disposizioni non si debbano contemplare anche i sottufficiali, per esempio i marescialli...

PRESIDENTE. E allora anche i caporali... (*Si ride*).

MANCINI. ...che possono essere adibiti a servizi di carattere amministrativo e che, se è vero che abbiano compiuta la loro carriera (la questione sollevata dall'onorevole Dello Sbarba è alta), possono pur sempre prestare utilissima opera. Vorrei si dicesse: « Gli ufficiali e i sottufficiali » o si adottasse, comunque, una formula comprensiva.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la marina. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la marina. In massima le raccomandazioni fatte dagli onorevoli colleghi, per ragioni esposte testè, saranno prese in considerazione.

Si intende però che circa le modalità debbo fare qualche riserva, non essendo possibile fin d'ora determinare se e in qual cosa sia ammissibile la promozione della quale essi si occupano, perchè ci troviamo di fronte alla legge sull'avanzamento la quale non può così occasionalmente essere modificata. Certo è però che non posso che richiamarmi alle osservazioni fatte dall'onorevole Casalini, nel senso che quando l'ufficiale presta un utile servizio ed è in grado di prestarlo, seconda delle sue attitudini e della sua specialità, ciò si potrà esaminare benevolmente onde tenerne conto per l'avanzamento.

CHIESA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA, relatore. Quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, relativamente alla promozione, è perfettamente giusto, e credo che in ciò siamo tutti d'accordo. Resta l'altra questione. Ora se l'onorevole ministro accetta, la Commissione sarebbe favorevole ad aggiungere le parole « sotto ufficiali » perchè, essendo pur troppo oggi scarsi gli ufficiali, anche un sottufficiale mancante di un braccio, potrà essere esempio alla sua compagnia.

PRESIDENTE. Allora perchè non i caporali?

CHIESA, relatore. Perchè quelli non fanno carriera.

ORLANDO, ministro dell'interno. Se accetta questo concetto, si dica addirittura « i militari ». (*Interruzioni*).

Chi dice che anche i militari di truppa non possano essere utili a titolo professionale? Nell'arma dei carabinieri, per esempio. *Voci*. Ha ragione.

PISTOJA, della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOJA, della Commissione. Ho chiesto di parlare, non per fare una questione sulla legge, ma per presentare una raccomandazione, che spero potrà essere accolta.

La raccomandazione è questa: a quei ufficiali, che non sono ritenuti idonei rimanere in servizio, venga concesso l'uso dell'uniforme, come premio del loro servizio prestato alla Patria.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Prego il Governo e la Commissione di dirmi se con la locuzione « possono rimanere in servizio » si stabilisce un diritto a favore degli ufficiali e dei sottufficiali, ovvero se è una facoltà discrezionale dell'Amministrazione militare.

ORLANDO V. E, *ministro dell'interno*. Mi pare risoluto dallo stesso articolo, non solo perchè questo dice: *potranno...*

PRESIDENTE. Dice anche: « a giudizio dell'autorità militare ». Dunque è evidente che non si tratta di un diritto. (*Approvazioni*).

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Devo una risposta all'onorevole Pistoja, nel senso che a quello stesso modo in cui all'ufficiale, il quale cessa di appartenere ai ruoli, può essere conservato l'onore di indossare la divisa, lo stesso si potrà stabilire per i casi da lui indicati.

Il mantenere la divisa militare è un onore, giustamente ambito tanto da chi ha per lungo tempo indossata, quanto da chi indossandola ha fatto offerta di sé alla Patria sui campi di battaglia.

CHIESA, *relatore*. Allora alla parola « ufficiali » si sostituirà la parola « militari ».

MANCINI. Sta bene.

PRESIDENTE. Sta bene.

Non essendovi altre osservazioni, metto al partito l'articolo 23, con la sostituzione della parola « militari » alla parola « ufficiali ».

(È approvato).

Art. 24.

« Le disposizioni della presente legge si estendono alle persone non militari di condizione povera, divenute permanentemente invalidi per fatto del nemico ».

A questo articolo, l'onorevole Casalini ha presentato il seguente emendamento, approvato anche dall'onorevole Maffi: « Alle parole: « per fatto del nemico » sostituire le parole: « in dipendenza dello stato di guerra ».

L'onorevole Casalini ha facoltà di svolgerlo.

CASALINI. Nella formula della Commissione vi è una restrizione del contenuto della legge. La legge parla sempre di fatto di guerra, di dipendenza dalle condizioni di guerra; invece qui si dice solo: « per fatto del nemico ».

Mi pare non giusto. Faccio un caso pratico. Pochi giorni fa è avvenuto in Ales-

sandria, disgraziatamente, un gravissimo scoppio, non per fatto del nemico, ma per fatto accidentale, in una fabbrica di materiale guerresco. Con questa dicitura gli invalidi di quello scoppio sarebbero esclusi...

CHIESA, *relatore*. Infortunio sul lavoro.

CASALINI. La legge sull'infortunio non provvede nel senso e colla larghezza della presente legge.

PRESIDENTE. C'è poi un altro emendamento aggiuntivo dell'onorevole Mancini, il quale ha trovato le dieci firme necessarie ed è venuto a presentarlo. Egli propone che dopo le parole: « di condizione povera », si aggiunga: « valutata in relazione ai mezzi economici necessari alla cura e alla rieducazione ».

L'emendamento è firmato dagli onorevoli Sandrini, Milano, Pucci, Sitta, Pennisi, Caanavina, Pipitone, Valenzani ed altri.

L'onorevole Mancini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MANCINI. Non svolgo questo emendamento, e perchè ne ho trattato nella discussione generale, e perchè credo che trovi sostanziale consenso, da quanto ho potuto conoscere, presso l'onorevole Commissione.

CHIESA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA, *relatore*. Debbo avvertire che la dizione è quella del decreto luogotenenziale, che fu riprodotto dalla Commissione.

All'onorevole Casalini rispondo che se egli avesse avuto la bontà di leggere la relazione, avrebbe veduto che vi è detto molto chiaramente, per quanto riflette l'articolo 2, che diverse sono le provvidenze che si debbono dare a coloro i quali sono vittime d'infortunio sul lavoro, e tale è lo scoppio in un polverificio, in una fabbrica di proiettili, dove vi sono degli accecati, ai quali tutti provvede la legge sugli infortuni del lavoro, mentre questa legge provvede a quelli che sono vittime dello stato di guerra, sì, ma per fatto del nemico. Per lo stato di guerra vi è anche chi muore di fame, ma qui si considera l'invalidità derivata dal fatto del nemico.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Mancini, la condizione povera non è la condizione della miseria, è una condizione relativa, ed io credo che l'accettarlo come raccomandazione possa bastare, anche perchè la precedente discussione, per quanto riguarda l'altro articolo, renderebbe chiaro il significato di questa espressione.

PRESIDENTE. Onorevole Casalini, insiste nel suo emendamento?

CASALINI. Sono dolente di non potermi dichiarare soddisfatto della spiegazione data dal relatore, in quanto che, mentre nell'articolo 2 si parla chiaramente di invalidità dipendente dallo stato di guerra, qui si restringe quel concetto. Mi ricordo che, nella relazione, si è accennato alla restrizione, ma appunto mi pareva che essa non potesse essere accolta, in quanto che questa legge non provvede soltanto nell'ordine economico, ma provvede anche alla rieducazione dell'individuo che è stato reso invalido per causa di guerra.

PRESIDENTE. Onorevole Casalini, dica se insiste o no...

CASALINI. Quindi sono obbligato a insistere.

DANEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO. Volevo pregare l'amico Chiesa di non insistere, od almeno di modificare quella interpretazione che egli ha accennato. In questo articolo 24 si dice: « per fatto del nemico ». Non sarebbe il caso di dire: per conseguenza della guerra, o, quanto meno, per fatto di guerra?

Perchè, faccio una ipotesi: una nostra granata devia ed uccide o ferisce delle persone che stanno in una casa di un paese redento; un *camion* nostro, lanciato a tutta corsa, ferisce gente; e ne vengono mutilazioni e conseguenze relative. È giusto che queste siano appaiate alle stesse conseguenze avvenute per fatto del nemico? Evidentemente mi pare di sì. Si dica: per fatto di guerra, e la questione sarà risolta.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini mantiene la sua proposta?

MANCINI. Il mio emendamento involge una grave questione di sostanza, perchè il criterio di povertà deve essere valutato in relazione alle circostanze speciali ed alle finalità cui provvede la legge.

È ovvio, ad esempio, che quando si tratti di fornire un arto di grande costo, quando si tratti di cure difficili, non potrete affidare nè all'agente delle tasse, nè al sindaco del comune l'incarico di dichiarare la povertà agli effetti specifici della legge.

È materia di carattere molto delicato, e vorrei anzi che il criterio di applicazione dell'articolo 24 costituisse nella nostra legislazione e nella nostra pratica l'inizio e il riconoscimento di criteri nuovi in questa troppo grave definizione tra poveri e ricchi...

PRESIDENTE. Ma il regolamento non consente di parlare due volte sullo stesso argomento... Ella dica semplicemente se insiste o no nel suo emendamento.

MANCINI. Io chiederei qualche altro schiarimento.

A me preme che non si pregiudichino gravi questioni con formule affrettate.

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo hanno udito. L'onorevole Daneo ha proposto di sostituire alle parole: « per fatto del nemico » le parole: « per fatto di guerra »...

DANEO. O « in dipendenza della guerra »...

PRESIDENTE. ...secondo il concetto dell'onorevole Casalini.

L'onorevole Mancini ha poi domandato nuove spiegazioni prima di decidersi a ritirare o no il suo emendamento.

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Ho chiesto di parlare per dichiarare che, con la modificazione proposta dall'onorevole Daneo, accetto l'emendamento dell'onorevole Casalini.

PACETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACETTI. Io vorrei osservare che l'articolo 2 definisce quali sono gli invalidi considerati da questa legge, e che, per conseguenza, l'articolo 24 è una ripetizione che si può omettere. Forse si può addirittura sopprimere l'articolo 24.

DANEO. Ma qui si restringe, si dice « per fatto del nemico ».

PACETTI. L'articolo 2 definisce già chiaramente l'invalidità...

DANEO. Allora si sopprima l'articolo 24.

PACETTI. Precisamente: si può sopprimere l'articolo 24.

CHIESA, *relatore*. L'errore, se così si vuol chiamare, è dipeso dalla riproduzione del decreto luogotenenziale. Si può quindi sopprimere benissimo quest'articolo.

BRUNELLI. Si potrebbe togliere, qualora non vi fosse un'altra condizione quella della povertà. Si tratta di stabilire se si deve soltanto l'assistenza agli infelici poveri o anche ai non poveri. Questa mi pare la necessità dell'articolo 2. Non si tratta più di definire quali siano gli invalidi. Su questo sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Pacetti; ma qui si tratta di definire se l'assistenza deve essere

sere estesa ai poveri o anche ai non poveri. Questo è il concetto dell'articolo 24.

Voci. Si potrebbe togliere l'ultima parte.

PACETTI. Si potrebbe dire: « La disposizione della presente legge si estende alle persone non militari contemplate nell'articolo 2, di condizione povera. (*Approvazioni*).

NAVA CESARE. Se noi manteniamo l'articolo 24, veniamo a stabilire una contraddizione con quello che è detto negli articoli 1° e 2°...

BRUNELLI. E allora sopprimiamolo.

MANCINI. Sopprimiamolo.

Voci. Sì, sì!

CHIESA, *relatore*. Perfettamente: si può sopprimere.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni in contrario, l'articolo 24 è soppresso.

Passiamo all'articolo 25 che diventa 24:

Art. 25 ora 24.

« La presente legge non implica nessuna mutazione nel trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'impiego che essi vadano ad occupare ».

PAPARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPARO. Avevo domandato di parlare su quest'articolo semplicemente per avere dal Governo, più che una promessa, un'assicurazione che la legge sulle pensioni sarà modificata nel senso di modificare le categorie quali sono oggi, e che per essere troppo semplici sono ingiuste e assolutamente non rispondenti ai bisogni. Basta osservare che agli effetti della pensione la perdita della vista è paragonata alla perdita dei piedi.

Ora ho sentito dall'onorevole Orlando la promessa che, non solo sarà modificata la legge nel senso di una più equa valutazione delle ragioni d'invalidità e per conseguenza di una migliore classificazione delle pensioni, ma che si terrà conto anche del mestiere o professione esercitato, prima della mutilazione, dall'individuo mutilato.

Questo risponde a un concetto più ampio e più equo, perchè è ovvio che un avvocato, ad esempio, perdendo la voce perde tutto, mentre perdendo un piede potrà ancora esercitare la sua professione.

Sono necessarie quindi delle modificazioni, ma desidererei che questo avvenisse nel più breve tempo possibile, perchè nel frattempo le visite collegiali, che stabi-

liscono l'assegnazione alle categorie, procedono, e portano di conseguenza che i militari sono mandati a casa, e che tutte le pratiche inerenti alla visita stessa vanno al Ministero della guerra, ed infine alla Corte dei conti, dove rimangono senza ulteriore espletamento.

E voi dovrete in seguito richiamare questi militari a nuova visita, con nuovi criteri, per essere assegnati ad una nuova categoria.

Ciò porterà, non solo un dispendio e una perdita di tempo, ma anche un intralcio enorme nel servizio, per cui le pensioni saranno liquidate in un tempo molto più lungo.

Finisco perchè l'ora è tarda e il Presidente fa segni d'impazienza.

Desidererei dunque che il ministro dicesse una parola per questi mutilati; essi già cominciano da sè stessi a fare il confronto fra le pensioni assegnate all'uno o all'altro e sentono l'ingiustizia dello stesso trattamento fatto ad uno ch'è pur mutilato ma meno lesa nei rapporti della funzionalità e della inabilità futura, e ad uno che n'è molto maggiormente lesa.

Richiamo anche l'attenzione sul fatto che nella legge sulle pensioni non è contemplato il caso della simultaneità delle varie lesioni stabilite nelle diverse categorie.

Si parla infatti della perdita intera ed incurabile della vista, assegnandola alla prima categoria, mentre nella stessa categoria vi è l'amputazione di due arti. Ora se un individuo - e non è difficile specialmente fra i bombardieri - è contemporaneamente amputato di due arti, che spesso sono i superiori, e in più perde totalmente la vista, non è giusto che sia paragonato a chi ha perduto solo due arti.

Quindi mi sembra che di tutto questo bisogna tener conto nella legge delle pensioni, e spero che l'onorevole Orlando, colla sua consueta cortesia, mi darà una risposta che sia una assicurazione precisa.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Avevo già fatto delle dichiarazioni molto esplicite in argomento, e ad esse mi riferisco. L'onorevole Paparo ha detto che desidererebbe più che un'assicurazione una promessa: si può anche accrescere e dire che più che un'assicurazione e più che una promessa vi è un impegno legislativo.

Nel decreto-legge 12 novembre è detto che una Commissione riesaminerà le categorie delle mutilazioni relativamente alle pensioni.

Era sorto nella Camera il dubbio che, specie in relazione al capoverso dell'articolo 22 di quel decreto, questa revisione potesse esser fatta in danno dei mutilati.

Ho dichiarato esplicitamente che, invece, non poteva essere e non è che a favore, avendo io cooperato alla preparazione di quel decreto. La Commissione ha fatto di più: ha preso atto della mia dichiarazione per mezzo dell'ordine del giorno, che fu approvato dalla Camera. Dunque: *Quod petis intus habes. (Commenti).*

PAPARO. Ed io volevo appunto questo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 25 che diventa 24.

(È approvato).

Art. 26 che diventa 25.

« Sono estese, in quanto applicabili, ai figli dei militari e dei cittadini invalidi della guerra, che si trovano nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, le disposizioni di legge a favore degli orfani della guerra.

« L'assistenza in tali casi è esercitata dalle istituzioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 4, sotto l'alta vigilanza dei Comitati provinciali istituiti con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968 ».

A questo articolo l'onorevole Cannavina ha presentato il seguente emendamento: « Sopprimere il secondo comma ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CANNAVINA. Onorevoli colleghi, il secondo comma poteva avere ragione di essere prima che si approvasse la legge per la tutela degli orfani di guerra; ma dal momento che il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera e sarà legge fra poco, questo capoverso complica le cose. Con la prima parte dell'articolo si dice infatti che sono estese, in quanto applicabili, ai figli dei militari resi invalidi in guerra le stesse disposizioni dettate dal legislatore a favore degli orfani di guerra. Ora, se vi sono organi addetti alla tutela degli orfani di guerra, mi pare che essi siano pure adatti a tutelare i figli degli invalidi della guerra. Non vi è nessuna necessità di creare, con questo capoverso, degli organi quali sono quelli contemplati dall'articolo 4 della presente legge diversi da quelli che invece, con la tutela degli orfani della guerra, sono contemplati e disciplinati dalla legge relativa.

La condizione dei figli degli invalidi di guerra è uguale a quella degli orfani di

guerra, quindi gli organi di assistenza e modalità devono esser gli stessi. Per questa considerazione credo che il relatore e l'onorevole ministro accetteranno il mio emendamento.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Accetto la soppressione.

CHIESA, *relatore*. Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 26, che diventa 25, con soppressione del secondo comma, accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 27 che diventa 26.

« Qualunque invalido della guerra pensionato potrà ottenere dallo Stato, o dagli Istituti a ciò autorizzati, la conversione capitale fino ad una metà della sua pensione, quando l'operazione sia diretta seguenti scopi:

a) acquisto di un terreno agricolo proprietà rustica, che diventerà bene inalienabile ed inalienabile per lui, per la vedova e per i suoi orfani finché questi non siano tutti maggiorenni;

b) acquisto di una casa popolare o economica, che rimarrà bene inalienabile come sopra.

« Ai terreni agricoli, proprietà rustica o casa popolare o economica, come sopra acquisite, saranno applicabili per le successioni gli articoli 24 e 25 della legge per case popolari 31 maggio 1903, n. 254.

« Nelle norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1, saranno fissate le disposizioni che regolano tali concessioni ».

A questo articolo l'onorevole Cavazza ha presentato il seguente emendamento: « Aggiungere alla parola *acquisto*, le parole *o costruzione* ».

L'onorevole Cavazza ha facoltà di svolgerlo.

CHIESA, *relatore*. È già accettato. tratta di una modificazione di forma, cioè al comma b) invece di *acquisto di una casa popolare*, deve essere detto: *acquisto costruzione di una casa popolare*. È una correzione suggerita dall'onorevole Rava.

CAVAZZA. E non fa che completare concetto nobilissimo della Commissione delle cui dichiarazioni mi dichiaro soddisfatto.

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1916

PRESIDENTE. Metto dunque a par-
o l'articolo 27 che diventa 26 con questa
modificazione.

(È approvato).

Art. 28 che diventa 27.

« L'assicurazione contro gli infortuni sul
loro degli invalidi della guerra, reimpie-
ti in qualsiasi impresa, sarà, obbligatoria-
mente, assunta dagli istituti assicuratori e
tante dell'impiego degli invalidi stessi,
quando superino un certo limite, si potrà
per conto, come elemento per la valuta-
zione del rischio di cui si chiede l'assicura-
zione e ciò colle norme che saranno stabi-
lite in applicazione dell'ultimo comma del-
l'articolo 1 della presente legge ».

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha raccolta.

SANDRINI. Dichiaro francamente di
non aver compreso quella parte dell'arti-
colo in cui si dice che l'assicurazione « sarà
obbligatoriamente assunta dagli istituti as-
suratori e soltanto dell'impiego degli inva-
li stessi quando superino un certo limite,
etera ». Desidererei una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole relatore.

CHIESA, relatore. A pagina 24 della re-
lazione è dato per esteso il criterio che in-
forma l'articolo, cioè l'assicurazione è ob-
bligatoria per gli istituti; soltanto, suppo-
sto che domani vi fosse tutto uno stabilimen-
to che volesse reimpiantare i mutilati
della guerra, siccome si troverebbe in istato
di inferiorità, evidentemente l'istituto assi-
curatore non potrebbe sottoporsi a questo
obbligo senza qualche garanzia speciale.
Quindi il numero di questi assicurati inva-
li della guerra può formare eventualmente
l'oggetto di speciale disposizione nel regola-
mento, nel senso che dell'impiego degli in-
validi, quando superino una certa propor-
zione, si debba tener conto per la valuta-
zione del rischio.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Sandrini
ha una formula più chiara...

COMANDINI, ministro senza portafoglio.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMANDINI, ministro senza portafoglio.
La difficoltà sta nel fatto che il « si potrà
tener conto », sta fuori di posto. Deve es-
sere messo in principio, perchè regge tutta
la proposizione. (Approvazioni).

CHIESA, relatore. Accettiamo questo
emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre
osservazioni, pongo a partito l'articolo 28
che diventa 27 con la modificazione accet-
tata dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 28.

« La presente legge andrà in vigore dal
giorno della sua pubblicazione.

« Finchè non siano compiute le elezioni
previste dal secondo comma dell'articolo 1,
l'amministrazione dell'Opera nazionale per
gli invalidi della guerra sarà tenuta dai
soli consiglieri di nomina Regia e da quelli
nominati dal Consiglio superiore della sa-
nità pubblica.

« È derogato a qualsiasi disposizione di
statuto o di regolamento di enti pubblici
che sia incompatibile con l'applicazione
della presente legge.

« Ogni anno, entro il 31 marzo, dal mini-
stro dell'interno, sarà presentata al Parla-
mento una relazione sull'andamento del-
l'Opera nazionale per gli invalidi della
guerra ».

L'onorevole Rampoldi propone il se-
guente emendamento:

« Aggiungere in fine:

« Qualunque disposizione contraria alla
presente legge è abrogata ».

Ha facoltà di svolgerlo.

RAMPOLDI. È una semplice disposi-
zione aggiuntiva all'ultimo articolo del pre-
sente disegno di legge, disposizione la quale
ha la sua ragion d'essere nel comma se-
condo del decreto luogotenenziale 12 no-
vembre dell'anno corrente. Dopo quanto
è scritto nella bella relazione dell'amico
onorevole Chiesa, dopo quanto hanno detto
con eloquente parola gli onorevoli Molina
e Rava, e, soprattutto, dopo le parole molto
recise dall'onorevole ministro degli interni
pronunziate il 16 andante e oggi ripetute,
per le quali è da escludere qualunque cri-
terio restrittivo in tema di applicazione di
questo disegno di legge, la disposizione ag-
giuntiva, che io propongo, non è che il
razionale e logico coronamento legislativo
del disegno stesso, non solo, ma anche del-
l'ordine del giorno, votato dalla Camera
nella tornata di sabato scorso. Pericolosa
e ingiusta sarebbe ogni diversa interpreta-
zione, e in questo concetto è pienamente
unanime il pensiero della Camera. Per cui
non ho nessun ragionevole motivo per in-
sistere nel dare maggiore svolgimento alla

proposta che ho fatto, e a cui la Camera darà certamente la sua adesione.

PRESIDENTE. Nel penultimo comma è già compreso anche questo concetto, e non so perchè ella, onorevole Rampoldi, vi insista.

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Riconfermo le dichiarazioni fatte all'amico Rampoldi, ma gli domando quale necessità vi è di aggiungere questa disposizione, quando noi abbiamo già il penultimo comma che dice:

« È derogato a qualsiasi disposizione di statuto o di regolamento di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge ».

Ogni legge, poi, è per sè stessa abrogativa di ogni disposizione contraria...

RAMPOLDI. Io non credo inutile l'aggiunta, potrei deferire alla dottrina giuridica dell'onorevole Orlando. Frattanto, che cosa ne dice la Commissione?

Per parte mia, però, credo che convenga togliere qualunque dubbio: in materia tanto grave, come la presente, ogni dubbio avrebbe deprecabili conseguenze.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Assicuro l'onorevole Rampoldi che è un principio di diritto inconfutabile, ed è scritto nel titolo preliminare del Codice civile, che ogni nuova legge abroga tutte le disposizioni contrarie che sieno incompatibili.

CHIESA, *relatore*. Onorevole ministro, qui si parla di regolamenti o di statuti di enti pubblici che sieno incompatibili con l'applicazione di questa legge; quindi a me parrebbe che la aggiunta dell'onorevole Rampoldi potrebbe essere accettata, perchè tratta di un'altra cosa.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Ho chiesto di parlare per sostenere la formula dell'onorevole Rampoldi.

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Sarà superflua; ma è utile.

CANNAVINA. La formula più comprensiva sarebbe questa: qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata. Con questa formula si comprenderebbe qualunque regolamento, statuto e qualunque legge difforme da questa che oggi votiamo.

Siccome in ogni legge tale abrogazione si esprime, e dal momento che serve...

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. È meglio, onorevole ministro dell'interno che sia detto...

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. In tal caso si dovrebbe sopprimere il capoverso della Commissione, perchè se no quante cose abrogiamo?

CHIESA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA, *relatore*. Non vorrei che il sopprimere questo capoverso, che non è della Commissione ma è dell'antico progetto di legge, potesse riuscire dannoso. Credo invece che sia utile mantenerlo, anche perchè entreranno a far parte di questa Opera nazionale istituti che altrimenti forse non avrebbero la capacità di fare quello che la legge domanda.

Sarà superfluo, dunque, ma è utile che vi resti, perchè non venga una contraddizione con l'articolo del decreto 12 novembre.

PRESIDENTE. Io credo che il concetto debba essere formulato così: È derogato a qualsiasi disposizione di legge, di statuto o di regolamento di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Precisamente.

PRESIDENTE. Così il concetto dell'aggiunta dell'onorevole Rampoldi è accettato. Ed è bene che il capoverso rimanga perchè domani un ente potrebbe dire: il mio statuto mi obbliga a questo o a quest'altro.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Siamo d'accordo.

CHIESA, *relatore*. Evidentemente dicendo legge, si comprendono anche i decreti luogotenenziali.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Si abroga tutto ciò che è contrario.

PRESIDENTE. Con questa modificazione metto a partito l'articolo 29 che di venta 28.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato: scrutinio segreto nella seduta pomeridiana di oggi.

L'onorevole Luzzatti, presidente della Commissione, mi ha mandato questo ordine del giorno che desidererebbe fosse votato dalla Camera, pur non intendendosvolgerlo, quantunque la sua alata parola potrebbe essere tanto gradita alla Camera

« La Camera, dopo aver deliberato i provvedimenti legislativi a favore degli orni e degli invalidi di guerra, manda a noi i saluti più reverenti e gli auguri più felici, espressione della riconoscenza nazionale ».

(Vivissimi e generali applausi).

Con questo applauso interpreto l'approvazione unanime della Camera di questo ordine del giorno. *(Vivissimi, reiterati applausi).*

CHIESA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA, *relatore*. Debbo dire un'ultima parola, se la Camera permette.

Debbo portare qui un voto che viene dai vecchi invalidi veterani delle nostre terre. Essi chiedono di non essere dimenticati in questa opera di riparazione e di cura che compie il nostro Parlamento per gli invalidi della guerra, perchè anche essi sentono di avere diritto alle provvidenze di questa legge.

Ora la risposta della Camera non può essere che unanime, perchè la legge che si vota per gli invalidi delle nuove battaglie servirà anche per quelli delle battaglie antiche, altrettanto gloriose, della nostra indipendenza.

E non dubito che il Governo vorrà associarsi a questo nostro voto comprendendo i vecchi veterani che sono, come i giovani, onore altissimo della patria nostra. *(Vivissimi e generali applausi).*

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Il Governo non solo si unisce all'applauso della Camera rivolto ai nostri combattenti e alle loro famiglie; ma ringrazia la Commissione (la Commissione che fu così nobilmente e alacramente presieduta, la Commissione che ebbe relatori così diligenti e così valenti) perchè essa, nell'esaminare le due leggi, nel migliorarle così largamente, nel condurre con tanta sollecitudine la Camera alla deliberazione, nel sostenerle con tanto vigore, ha dato alla Camera stessa il modo di dimostrare, pur in queste brevi sedute, il grandissimo amore che essa serba così agli eroi, i quali hanno riportato dalla guerra ferite e malattie, come ai figli e alle famiglie di coloro che sono i veri redentori della patria nostra, di coloro che stanno in questo momento compiendo la più gloriosa gesta della nostra storia nazionale. *(Vivissimi, generali e prolungati applausi).*

La seduta termina alle 11.40.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1916 — Tip. della Camera dei Deputati

